



COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valore Militare

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 55 del 26/01/2023

OGGETTO

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativo al “Progetto per la riqualificazione e l’ampliamento dell’attività esistente di itticultura” della IGF Società Agricola Srl ubicato in Loc. Vignarca n. 24 del Comune di Piombino. Sospensione dei termini e proroga per la conclusione del procedimento

Dirigente	: Luca Favali
Servizio/Ufficio	: Uff. Ambiente
Proposta Numero	: 15 / 2023/19
Redatta da	: Favali Luca

IL DIRIGENTE

Visto:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 85 dello Statuto del Comune di Piombino sulle funzioni della dirigenza;
- il decreto sindacale n. 1/2023;
- il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- il vigente Piano Esecutivo di Gestione.

Visto:

- il D.Lgs. n. 152/2006 - "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. n. 357/1997 - "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- la L. n. 241/1990 - "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- le Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA), Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4;
- la L.R. n. 10/2010 - "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)";
- la L.R. n. 30/2015 - "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 10/2010";
- la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - "L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)";
- la D.G.R. n. 654/2008 - "Attuazione art. 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche). Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR)";
- la D.G.R. n. 454/2008 - "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – Attuazione";
- D.G.R. n. 13 del 10/01/2022 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'armonizzazione e la semplificazione dei procedimenti relativi alla valutazione di incidenza in recepimento delle Linee Guida nazionali"
- Regolamento della Riserva Naturale "Padule Orti-Bottagone", adottato con del. c.p. n. 87 del 28.04.2004, pronunciamento regionale con d.g.r. n. 644 del 18.09.2006; con particolare riferimento al Titolo IV Direttive per la disciplina delle aree contigue.

Premesso che:

- in data 29/10/2022, ns. prott. n. 43528/2022 e n. 43530/2022, la Società IGF Società Agricola Srl, P. IVA 01653590537, presentava al Comune di Piombino istanza di avvio del procedimento in oggetto; successivamente perfezionata e integrata in data 07/11/2022, ns. prott. n. 44685/2022, 44687/2022 e 44688/2022, come da nostra richiesta del 04/11/2022, ns. prot. n. 44286/2022, effettuata ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;
- il progetto ricade nell'elenco di cui all'allegato IV, comma 1, lettera e), della parte seconda al D.Lgs. n. 152/2006;

- il procedimento di verifica di assoggettabilità comprende la Valutazione di Incidenza sui seguenti Siti della Rete Natura 2000: codice IT5160010 nonché Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominata “Padule Orti-Bottagone”;
- ai sensi dell’art. 45Bis della L.R.T n. 10/2010, l’autorità competente è il Comune di Piombino;
- ai sensi dell’art. 73Quater, comma 2, della L.R.T n. 10/2010, la valutazione d’incidenza sugli interventi ed i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità e a VIA è effettuata dal Comune, nell’ambito delle relative procedure, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Regione;
- in data 10/11/2022 veniva avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
- nei procedimenti di competenza comunale, l’Autorità competente è la Giunta Comunale che adotta pertanto le pronunce di compatibilità ambientale sulla base delle valutazioni tecniche del NTV per effetto della D.G.C. n. 52/2018;
- in data 10/11/2022 veniva pubblicato sul sito internet istituzionale lo Studio preliminare ambientale;
- in data 11/11/2022 è stato comunicato al Ministero della Transizione Ecologica (ns. prott. n. 45342 e 45346), al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (ns. prott. n. 45351 e 45354), all’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Bacini idrografici della Toscana della Liguria e dell’Umbria (ns. prott. n. 45357 e 45358), alla Regione Toscana (ns. prott. n. 45361 e 45363), al Dipartimento di Piombino Elba dell’ARPAT (ns. prott. n. 45365 e 45367), all’Azienda USL Toscana Nord Ovest (ns. prott. n. 45368 e 45369), all’Autorità idrica Toscana (ns. prott. n. 45373 e 45375), al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa (ns. prott. n. 45377 e 45380), alla Provincia di Livorno (ns. prott. n. 45382 e 45383), alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno (ns. prott. n. 45384 e 45385), alla Società Parchi Val di Cornia (ns. prott. n. 45390 e 45392), all’Azienda Servizi Ambientali (ASA) (ns. prott. n. 45393 e 45394) e ai Settori Programmazione Territoriale ed Economica, Lavori Pubblici e Servizio Politiche ambientali dell’Ente (ns. prot. n. 45400), l’avvenuta pubblicazione della documentazione sopra detta al fine di ottenere, entro 30 giorni, eventuali pareri, osservazioni e contributi tecnici;
- in data 11/11/2022, ns. prot. n. 45421/2022, veniva richiesto alla Regione Toscana il parere obbligatorio e vincolante previsto dall’art. 73Quater, comma 2, della L.R.T. n. 10/2010;
- in data 01/12/2022, ns. prot. n. 49043/2022, perveniva al Servizio Politiche ambientali il parere del Settore Lavori Pubblici dell’Ente, allegato al presente verbale;
- in data 07/12/2022, ns. prot. n. 50063/2022, l’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Bacini idrografici della Toscana della Liguria e dell’Umbria, inviava il proprio parere di competenza sullo Studio preliminare ambientale, allegato al presente verbale;
- in data 12/12/2022, ns. prot. n. 50473/2022, perveniva il parere di ARPAT sulla procedura in oggetto, allegato al presente verbale;
- in data 20/12/2022, ns. prott. n. 51753, n. 51759, n. 51761 e n. 51767, veniva convocato il NTV del Comune di Piombino per la data odierna e trasmessi i pareri pervenuti;
- in data 28/12/2022, ns. prot. n. 53215/2022, perveniva il parere obbligatorio e vincolante della Regione Toscana sulla Valutazione di Incidenza Ambientale, allegato al presente verbale;
- in data 30/12/2022, ns. prot. n. 53278/2022, ns. prot. 53278/2022, veniva trasmesso il parere di cui al punto precedente ai membri del NTV;
- i suddetti pareri sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Piombino;
- non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Tenuto conto che il Nucleo Tecnico di Valutazione (NTV) dell’Amministrazione ha espresso il proprio parere nella seduta del 17 gennaio 2023 e preso atto che lo scrivente Settore ha predisposto la proposta di deliberazione di Giunta Comunale per la pronuncia di compatibilità ambientale, caricata sul gestionale dell’Ente in data 18/01/2023 ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità competente.

Considerato che in data 25/01/2023, nostro prot. n. 3728, la Società IGF Società Agricola Srl, P. IVA 01653590537, ha richiesto di sospendere temporaneamente il procedimento in oggetto.

Fermo restando quanto già rilevato dal Nucleo Tecnico di Valutazione, al momento oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale, riservandosi ogni eventuale ulteriore specifica considerazione rispetto a quanto ritenuto dalla Società nell'istanza pervenuta in data 25/01/2023, nostro prot. n. 3728/2023, e rammentando sin d'ora quanto espressamente precisato al paragrafo 2.8 delle "Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA), Direttiva 94/43/CEE "Habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4", al quale è stato omesso ogni riferimento e nel quale, tuttavia, appare rinvenibile una chiara indicazione di natura operativa.

Tenuto conto, comunque, che nell'istanza viene fatto espresso riferimento all'esigenza di un'interlocuzione con la Regione Toscana proprio con riferimento agli ulteriori sviluppi del procedimento circa la latitudine della Valutazione appropriata di II livello, ed in ragione della rilevanza del progetto proposto, si ritiene ammissibile, anche nello spirito di massima collaborazione e di attento approfondimento istruttorio, accordare la sospensione dei termini per un periodo di 30 giorni a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990, trattandosi di un'espressa istanza della Società e non di un'esigenza della scrivente Amministrazione, e di stabilire conseguentemente, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, la proroga di 20 giorni per la conclusione del procedimento a partire dal giorno successivo alla scadenza dei 30 giorni di sospensione del procedimento concessi per l'acquisizione di ogni ulteriore informazione e/o indicazione ritenuta indispensabile per la definizione del procedimento.

Va da sé che l'allungamento dei termini procedimentali discende da una esplicita necessità della Società, formulata peraltro a ridosso del termine ultimo prescritto per la conclusione del procedimento di spettanza della scrivente Amministrazione, di talchè la sospensione accordata per come motivata non potrà in alcun modo essere ricondotta ad una forma di inerzia del Settore.

Ritenuto, inoltre, che la proroga del termine si rende necessaria per la valutazione di quanto la Società si propone di trasmettere all'esito del confronto con la Regione Toscana ed anche in ragione della necessità di convocazione dei soggetti coinvolti per le determinazioni e deliberazioni di competenza, ossia del Nucleo Tecnico di Valutazione e della Giunta comunale.

Considerato che ai fini dell'adozione del presente provvedimento, da parte del Dirigente, non sussiste conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012.

Ritenuta la propria competenza,

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente trascritte,

1. di accordare la sospensione dei termini per un periodo di 30 giorni a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990, trattandosi di un'espressa istanza della Società e non di un'esigenza della scrivente Amministrazione;
2. di stabilire conseguentemente, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, la proroga di 20 giorni per la conclusione del procedimento a partire dal giorno successivo alla scadenza dei 30 giorni di sospensione del procedimento concessi per l'acquisizione di ogni ulteriore informazione e/o indicazione ritenuta indispensabile per la definizione del procedimento;
3. di inviare copia del presente atto al Sindaco e all'Assessore competente;

4. di trasmettere la presente delibera alla Società IGF Società Agricola Srl e al tecnico incaricato dalla Società;
5. di provvedere alle pubblicazioni di legge nella Sezione “Amministrazione Trasparente” secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e sul sito web istituzionale.

Avverso al presente atto è possibile proporre ricorso presso il TAR competente oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini di legge.

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti.

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né che sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento.

Il dirigente
Luca Favali

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.